

R. a 781/10

COND. N. 4502/10

DEL 07-09-10

**TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME***- Sezione Lavoro e Previdenza -*

Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, a scioglimento della riserva ritenuta all'udienza di discussione del 02.09.10, ha emesso il seguente

D E C R E T O

nella causa iscritta al numero n. 781 del R.G. sezione lavoro dell'anno 2010, avente ad oggetto la rimozione di condotta antisindacale ex art. 28 L. n. 300/70 vertente

t r a

F.P. - **CGIL**, C.F.: 92028310791, in pers. del Segretario Provinciale di Catanzaro *pro tempore*, F. P. - **CISL**, C.F.: 97025280799, in pers. del Segretario Provinciale di Catanzaro *pro tempore*; **UIL** - **Pubblica Amministrazione**, C.F.: 95070810650, in pers. del Segretario Provinciale di Catanzaro *pro tempore*, elettivamente domiciliati in Lamezia Terme, via Adda n. 31, presso lo studio

dell'Avv. Elisabetta Molinaro, ma rappresentati e difesi dall'avv. Danilo Colabraro, in forza di procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

e

Ministero della Giustizia, in pers. del Ministro *pro tempore*, Tribunale Penale e Civile di Lamezia Terme, in pers. del Presidente *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici, in via G. Da Fiore n. 34, sono elettivamente domiciliati;

- Resistenti -

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 01.07.10 le sigle sindacali F.P. - C.G.I.L., F.P. - C.I.S.L. e UIL - Pubblica Amministrazione hanno lamentato che la dirigenza e la Presidenza del Tribunale di Lamezia Terme hanno estrinsecato in più episodi una condotta antisindacale nei loro confronti, mediante emanazione di provvedimenti incidenti sulla gestione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente senza la loro previa concertazione e/o consultazione.

Per tali motivi, chiedevano, previo accertamento dell'antisindacalità della condotta globalmente tenuta dai vertici del Tribunale di Lamezia Terme, l'annullamento e/o inefficacia dei singoli atti in cui la condotta reprimenda si è sostanziata, con condanna alle spese di giudizio.

Si costituiva il Ministero della Giustizia tramite l'Avvocatura dello Stato, contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto, ed eccependo la legittimità dei provvedimenti emessi dal Dirigente Amministrativo e dal Presidente del Tribunale alla luce dell'art. 5, co. 2, del D. Lgs. n. 165/01, nel testo novellato dal D. Lgs. n. 150/09.

Preliminarmente, si osserva che il Tribunale di Lamezia Terme costituisce una semplice articolazione del Ministero della Giustizia, e non un autonomo soggetto di diritto in ordine alla presente controversia.

Tutti i dipendenti, sia gli iscritti ai Sindacati ricorrenti, che i responsabili della condotta reprimenda sono, infatti, dipendenti del Ministero; per cui correttamente il ricorso è stato esperito solo avverso tale soggetto.

Quindi, la costituzione in giudizio anche per il Tribunale di Lamezia Terme, operata dall'Avvocatura di Stato, da intendersi quale intervento volontario, non è ammissibile, perché non trattasi di soggetto autonomo rispetto a quello convenuto in giudizio.

Nel merito, la domanda è parzialmente fondata per le ragioni che di seguito si espongono.

La prima censura mossa ai vertici del Tribunale di Lamezia Terme attiene alla mancata concertazione sulla bozza programmatica del 15.09.09, avente ad oggetto la rotazione del personale all'interno dell'ufficio,

Non può dirsi che il dirigente amministrativo ed il Presidente fossero animati da intento lesivo delle prerogative sindacali dal momento che, come risulta agli atti, le OO. SS. sono state convocate per la consultazione ex art. 6 lett. c) CCNL Comparto Ministero 1998/2001 e art. 7 lett. c) Contratto integrativo del Ministero della Giustizia; riunione che dopo un iniziale rinvio è stata effettivamente tenuta il 06 novembre 2009.

In quella sede, il rappresentante dell'unica sigla comparsa, la C.G.I.L., ha sollevato la questione sulla qualificazione dell'incontro come concertazione; incontrando il dissenso del Tribunale, che lo intendeva quale consultazione.

Poiché nessuna delle parti è retrocessa dalla sua posizione, la *querelle* non è stata risolta, e la riunione è stata sciolta senza discuterne l'oggetto.

Ora, è arduo sostenere che nell'occasione vi siano stati profili di antisindacalità da parte dei vertici del Tribunale.

Infatti, un conto è pretermettere gli organismi di rappresentanza dei lavoratori dall'esercizio di attribuzioni loro previste per legge o per contratto; un altro è esprimere posizioni diverse dalle loro.

Ad opinare diversamente, qualsiasi prospettazione differente da quella sindacale costituirebbe una condotta emendabile con il decreto interdittale ex art. 28 St. Lav.; il che è francamente assurdo ed insostenibile.

La assoluta buona fede e correttezza della parte pubblica emerge dalla obiettiva difficoltà di interpretazione delle norme contrattuali di riferimento.

La bozza programmatica aveva ad oggetto la rotazione del personale, appartenente alle varie Aree e qualifiche all'interno degli uffici, con indicazione anche dei criteri in virtù dei quali sarebbe dovuta avvenire.

Questa materia si presta a rientrare nella nozione di "*informazione*" sindacale, di cui agli artt. 6 CCNL Comparto Ministero 1998/2001 e art. 7 Contratto integrativo del Ministero della Giustizia e precisamente ai punti a) - "definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro" - e d) "criteri generali per l'organizzazione e la disciplina degli uffici" -; nonché di "*concertazione*" a precisamente al punto a) - "definizione sui carichi di lavoro" -; ed infine anche di "*consultazione*", e precisamente alla lett. a) - "organizzazione e disciplina degli uffici" -.

Non è, pertanto, etichettabile come antisindacale il comportamento dei vertici del Tribunale, i quali hanno convocato i Sindacati per la procedura di consultazione, ritenendo che l'oggetto della bozza programmatica rientrasse nell'ambito della "organizzazione e disciplina degli uffici".

Era sostenibile, però, anche la posizione assunta dal Sindacato nel prospettare che la materia incidesse sui carichi di lavoro e dovesse essere, pertanto, oggetto di concertazione.

La verità è che dall'esame degli artt. 6 lett. c) CCNL Comparto Ministero 1998/2001 e 7 lett. c) Contratto integrativo del Ministero della



Giustizia emerge che qualunque materia si presta ad essere sussunta in ognuna delle tre tipologie di partecipazione, a seconda dell'angolo prospettico dal quale la si esamina.

Ad es. la lett. f) del co. 2 della lett. A) dell'art. 7 Contratto integrativo del Ministero della Giustizia assoggetta all'informazione i "criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro" ed i "criteri generali per l'organizzazione e la disciplina degli uffici"; ma l' "organizzazione e disciplina degli uffici" è anche materia attratta nel campo della "consultazione".

Così, ancora, la "definizione dei criteri sui carichi di lavoro" e le "implicazioni dei processi generali di riorganizzazione ei Ministeri" sono materie sia di "concertazione" che di "informazione".

Una tecnica di formulazione basata su concetti generali ed indeterminati presta il fianco ad incertezza interpretativa e ad espansione applicativa illimitata; quindi, era assolutamente comprensibile sia la richiesta del sindacato di qualificare l'incontro del 06.11.09 come concertazione, sia la qualificazione di consultazione offerta dalla parte pubblica.

Per ciò che concerne i singoli provvedimenti con i quali si è provveduto a concretizzare la bozza programmatica, disponendo la rotazione del personale mediante avvicendamento nei vari uffici e cancellerie – ossia i Decreti Dirigenziali n. 46 del 2 dicembre 2009; n. 50 del 18 dicembre 2009; n. 1 del 4 gennaio 2010 – si rileva che tali atti sono stati indirizzati, ai fini della mera informazione, dalla parte pubblica a tutte le sigle sindacali firmatarie dei Contratti Collettivi, ma, d'altro canto, l'Amministrazione ha respinto la richiesta di concertazione con nota prot. 1751/09 perché la materia, di spiccata vocazione organizzativa, non rientra *"tra quelle tassativamente previste dal vigente Contratto Integrativo per l'attivazione della suddetta forma di partecipazione, anche alla luce delle innovazioni introdotte dal recente decreto legislativo n. 150/09"*.



Si tratta del decreto attuativo della legge delega Brunetta n. 15/09 sulla riforma della Pubblica Amministrazione.

Le norme di riferimento sono le seguenti: l'art. 34, che ha novellato l'art. 5, co. 2, D. Lgs. n. 165/01, stabilendo che: *"Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici"*; l'art. 54, che ha novellato l'art. 40, D. Lgs. n. 165/01, sancendo che: *"La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9..."*; ed infine, l'art. 65, che prevede: *"Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto"*.



Il Dirigente amministrativo ed il Presidente del Tribunale hanno interpretato l'art. 5 co. 2 D. Lgs. n. 165/01 come disposizione di applicazione immediata; in ciò ottenendo *ex post* un conforto dagli artt. 2 e 4 della Circolare emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 13 maggio 2010, la n. 7.

(Quindi, anche sotto questo punto di vista non si ravvisa alcuna *voluntas ledendi* le prerogative spettanti al Sindacato da parte dei vertici del Tribunale di

Lamezia Terme, i quali hanno confidato di agire in modo corretto e conforme a legge.

Su tutti i punti esaminati si impongono le seguenti osservazioni.

Per ciò che concerne la *querelle* tra consultazione e concertazione, non si può negare, come anticipato in precedenza, che l'avvicendamento del personale tra le varie cancellerie ed uffici costituisca una misura di organizzazione degli uffici, ma d'altro canto non può tralasciarsi che dall'attuazione pratica di tale misura derivino conseguenze rilevanti sia in termini di orario di lavoro – posto che in determinate cancellerie, ovvero per l'assistenza a magistrati che esercitano determinate funzioni si è costretti a rispettare un orario differente – sia di retribuzione, sia del complessivo carico di lavoro, che in alcuni uffici e cancellerie può risultare superiore che in altri.

Quindi, l'orientamento giurisprudenziale richiamato da parte resistente (Cons. di Stato, sent. n. 764/99) secondo cui il datore di lavoro può discrezionalmente spostare un dipendente da un ufficio ad un altro senza interessarne i Sindacati, nonché l'affermazione, contenuta nella memoria difensiva, in base alla quale il Dirigente Amministrativo non ha determinato alcuna modifica quantitativa sostanziale sulla organizzazione degli uffici e sui carichi di lavoro, essendosi limitato ad avvicendare le unità di personale tra i vari uffici, non sono argomentazioni convincenti a scongiurare l'emissione del provvedimento interdittale, in quanto, nell'occasione, la rotazione ha determinato una modifica qualitativa delle posizioni lavorative individuali; donde chi è stato destinato ad assistere magistrati che svolgono una peculiare funzione, sono stati esposti al rischio di osservare orari lavorativi differenti e più gravosi.

Per questo motivo, sarebbe stato opportuno dar luogo alla procedura di concertazione.

Pur interpretando la misura come mera disposizione afferente all'organizzazione ed alla disciplina degli uffici, non incidente sui carichi di lavoro, la conclusione non muterebbe, in quanto con i provvedimenti contestati si è determinata – ed è innegabile – una profonda riorganizzazione, che ha investito tutto il personale dipendente e che ha rappresentato non un episodio sporadico, ma un intervento strutturale “a regime”, attesa la predeterminazione dei criteri coi quali la rotazione del personale dovrà avvenire nel corso degli anni.

Un tale riassetto complessivo necessitava, se non di concertazione, quanto meno della consultazione dei Sindacati, affinché gli stessi potessero apportare un contributo significativo nell'individuazione dei criteri e delle modalità operative, interpretando ed esprimendo gli umori del personale dipendente.

Ma i vertici hanno negato anche questa modalità più *soft* di partecipazione, essendosi limitati alla mera informazione; in ciò indotti dal testo dell'art. 5, co. 2, D. Lgs. n. 165/01, come novellato dall'art. 34 del D. Lgs. n. 150/09, ritenuta norma di applicazione immediata; soluzione prospettata anche dalla Circolare n. 7/10.

Tuttavia, ad un attento esame della normativa, se ne impone una chiave di lettura differente.

Il giudice è soggetto “solo alla legge” (art. 101 co. 2 Cost.), non di certo alle Circolari, e tanto meno alle Circolari interpretative, come quella in questione, che hanno la funzione chiarire il significato e la portata di una disciplina normativa in favore degli operatori amministrativi chiamati ad applicarla.

Ciò premesso, si osserva che sull'entrata in vigore dell'art. 34 del d. lgs. n. 150/09, recante modifiche all'art. 5 co. 2 d. lgs. n. 165/01, nulla è disposto dal medesimo decreto; ciò implica che la norma – che conferisce ai dirigenti

pubblici rinnovati poteri di determinazione unilaterale e discrezionale nella gestione dei rapporti di lavoro – sia di applicazione immediata, a partire dal 15 novembre 2009, anche in virtù del meccanismo di inserzione automatica di norme imperative di legge ex art. 1339 c.c., nei contratti collettivi che dispongono in modo contrastante, previsto dall'art. 2 co. 3-bis D. Lgs. n. 165/01, introdotto dal D. Lgs. n. 150/09.

Su questo punto, l'interpretazione della Parte Pubblica è corretta; ma le disposizioni che fanno parte di un omogeneo reticolato normativo non vanno mai lette e considerate singolarmente, ma interpretate in connessione reciproca (c.d. criterio sistematico), con la conseguenza che l'art. 34 del decreto Brunetta, che ha introdotto le surriferite modifiche all'art. 5 co. 2, va letto congiuntamente all'art. 65 secondo cui: *"Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto. 2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili"*.

Tale disposizione, rubricata *"adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti"* prevede un regime transitorio in grado di incidere sull'immediata applicabilità dell'art. 34; infatti, ivi si concede la possibilità alle parti sociali di adeguare i contratti integrativi vigenti alla nuova ripartizione tra legge e contratto delle materie concernente la gestione dei rapporti di lavoro del pubblico impiego privatizzato, pena l'inefficacia dei contratti in essere a far data dal 1° gennaio 2011.

Ne deriva che ove le parti non abbiano provveduto a modificare i contratti integrativi vigenti, questi continuano a trovare applicazione sino al 31 dicembre 2010.

Tale ultima soluzione si impone nel caso di specie, in quanto non è emerso dalla discussione che vi sia stato l'adeguamento del contratto integrativo Giustizia.

Conseguentemente, resta ancora in piedi l'impianto contrattuale sugli istituti di partecipazione sindacale previgente al decreto Brunetta; ed il dettato normativo di cui all'art. 5 co. 2 d. lgs. n. 165/01, con particolare riguardo al meccanismo di integrazione automatica ex art. 1339 c.c., trova applicazione solo per i CCNL successivi, ove questi regolino la materia attribuendo ai Sindacati poteri di negoziazione su materie la cui regolamentazione è stata demandata esclusivamente alla legge ed ai rinforzati poteri di gestione discrezionale unilaterale dei dirigenti pubblici.

Altra chiave di lettura non è possibile, anche alla luce del fatto che l'art. 65 si riferisce solo ai Contratti integrativi, non anche a quelli nazionali, nell'ambito dei quali sono consacrati gli istituti di partecipazione ripudiati, in alcuni settori, dal decreto n. 150/09.

Poiché i CCNL restano in vigore fino alla loro durata, per poi essere rinnovati mediante il procedimento di negoziazione e stipulazione predisposto dal medesimo decreto (art. 65 ult. co.) l'Amministrazione pubblica avrebbe dovuto comunque garantire quanto meno la consultazione ai Sindacati sulla base dell'art. 6 del CCNL Comparto Ministeri 1998/2001.

In definitiva, da un lato, il legislatore ha innovato la materia, escludendo la partecipazione sindacale su alcuni aspetti della gestione dei rapporti di lavoro, anche mediante inserzione automatica delle norme imperative nei CCNL che dispongono in modo difforme, ma dall'altro ha confermato la validità ed efficacia dei CCNL fino al successivo rinnovo e di quelli integrativi fino al 31 dicembre 2010 (ove non adeguati *medio - tempore*).

Si tratta di un evidente difetto di coordinamento, che può essere risolto solo mediante una lettura di salvaguardia delle pattuizioni in corso e con

applicazione del meccanismo di inserzione automatica di norme imperative di legge solo ai contratti collettivi futuri, che non tengano conto delle rinnovate disposizioni del decreto Brunetta, espressamente qualificate quale norme imperative dallo stesso decreto (si veda in proposito l'art. 2 del D. Lgs. n. 165/01 nel testo modificato dal D. Lgs. n. 150/09).

Ad opinare diversamente, non avrebbe senso la previsione dell'art. 65, che estende la efficacia degli attuali Contratti Integrativi fino al 31 dicembre 2010, ove le norme in contrasto con gli artt. 5 e 40 d. lgs. n. 165/01, nella versione aggiornata, siano suscettibili sin da ora di essere superate dal meccanismo di inserzione automatica.

Per ciò che concerne la scheda di progetto, finalizzata alla creazione del sito Web, non vi è alcuna lesione "attuale" delle prerogative sindacali; la motivazione addotta dal Tribunale di Lamezia Terme, sul punto, appare più che convincente e la relativa domanda va rigettata.

Anche la mancata informazione sulla distribuzione dei fondi per il lavoro straordinario prestato durante le consultazioni referendarie del 2009 non è condotta reprimibile con il provvedimento interdittale, in quanto episodio isolato e dovuto ad un'inefficienza organizzativa, riconosciuta dalla stessa parte resistente.

La domanda di cui al punto 10 del ricorso introduttivo *"accertare e dichiarare che tutti i comportamenti tenuti dal datore di lavoro, per come evidenziati in premessa, singolarmente e globalmente valutati, costituiscono una continua e perdurante violazione censurabile ex art. 28 St. Lav. per aver violato e continuare a violare i diritti di informativa, consultazione e concertazione in capo alle OO.SS. ricorrenti e per limitare il libero esercizio dell'attività sindacale"* va rigettata perché indeterminata, così come formulata.

Comunque, diversamente da quanto prospettato dai ricorrenti, questo giudicante ritiene che dalla valutazione globale della condotta tenuta dalla

dirigenza amministrativa del Tribunale di Lamezia Terme in occasione dell'emanazione dei provvedimenti con cui si è disposta la rotazione del personale dipendente, non sia emersa alcuna tensione soggettiva ed intenzionale verso la lesione di attribuzioni che la legge e la contrattazione collettiva hanno riservato alle OO.SS.

Anzi, i vertici del Tribunale hanno agito sempre nell'ottica del rispetto dei ruoli e della leale e proficua collaborazione con i Sindacati entro gli schemi predefiniti in via negoziale; come è dimostrato dalla consultazione avviata sulla bozza programmatica del 15.09.09 con nota di comunicazione n. 1400 del 19 ottobre 2009, e dall'informazione successiva, mediante comunicazione via fax, dei decreti dirigenziali n. 46/09, n. 50/09 e n. 01/10.

D'altra parte, gli stessi soggetti hanno negato la concertazione sulle materie oggetto dei suddetti decreti (prot. 1751 del 29.12.09), non perché spinti dall'intento di negare l'esercizio dell'attività sindacale, ma poiché hanno ritenuto, più che comprensibilmente, di agire nel rispetto di facoltà attribuite loro dalla legge.

Ove, pertanto, si aderisse all'impostazione secondo la quale la ontologica sussistenza di una condotta antisindacale, emendabile con il decreto ex art. 28 St Lav., sia subordinata alla compresenza dell'elemento oggettivo della lesione alle attribuzioni conferite per legge e contratto ai sindacati e dell'elemento soggettivo della volontarietà di tale lesione (opinione sostenuta da Cass., sent. n. 8518/93; n. 13085/91; n. 207/90), l'odierno ricorso andrebbe rigettato per difetto di tale ultimo elemento.

Diversamente, occorre dar conto che l'orientamento giurisprudenziale maggioritario e più recente individua il campo di applicazione della norma in commento ad ogni comportamento che *in re ipsa* sia in grado di limitare o inibire l'attività o libertà sindacale, senza indagare la *voluntas* del datore di lavoro.



Si tratta di un'opinione già espressa dalla Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con sent. n. 4803/92 e n. 5066/86, e che, avendo poi ricevuto l'avallo delle SS.UU. con sentenza n. 5295/97, si è consolidata.

Di recente, la Suprema Corte ha precisato che per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori è sufficiente che il comportamento controverso leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, né nel caso di condotte tipizzate perché consistenti nell'illegittimo diniego di prerogative sindacali, né nel caso di condotte non tipizzate ed in astratto lesive, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale, sicché ciò che il giudice deve accertare è l'obiettivo idoneità della condotta denunciata a produrre l'effetto che la disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale (sent. n. 7706/04).

Di talché, ne emerge l'accoglimento parziale del ricorso, in ordine alle denunce di antisindacalità perpetrate dalla Parte Pubblica con riguardo ai decreti d'ingenziali con cui è stata avviata la riorganizzazione degli uffici mediante rotazione del personale.

Tale attività ha inciso profondamente su alcuni aspetti fondamentali del rapporto di lavoro (quale l'orario di lavoro e la retribuzione), per la cui attuazione era necessaria la previa concertazione, o almeno consultazione, coi rappresentanti dei lavoratori, tenuto anche conto che solo due dipendenti hanno chiesto espressamente di poter cambiare ufficio (all. 12 del Fasc. di parte resistente), non risultando analoga adesione di tutti gli altri.

Occorre sottolineare, altresì, che dalla prima inconsapevole consumazione di condotta antisindacale, avvenuta durante l'incontro del 06.11.09, in cui la parte pubblica ha negato la concertazione, alla data di



deposito del ricorso, 01.07.10, sono trascorsi più di 8 mesi, un lasso di tempo decisamente eccessivo in relazione alla urgenza che caratterizza la procedura sommaria di cui all'art. 28 St. Lav.

Tuttavia, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale espresso da Cass., in sent. n. 11741/05 – secondo cui *“Requisito essenziale dell'azione di repressione della condotta antisindacale, di cui all'art. 28 della legge n. 300 del 1970, è l'attualità di tale condotta o il perdurare dei suoi effetti. Tale requisito - sulla base dell'interpretazione letterale e sistematica della suddetta norma, anche alla luce di quanto previsto in ordine alla legittimazione attiva in capo agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali, riconosciuta nell'interesse al ripristino nell'azienda dei diritti sindacali, nella completa autonomia rispetto alle azioni proponibili dai singoli lavoratori, e restando invece irrilevante la tendenza del procedimento all'emanazione di pronunce costitutive o di mero accertamento - deve intendersi nel senso che, da un lato, il mero ritardo della proposizione del ricorso non ne determina di per sé l'inammissibilità in presenza della permanenza degli effetti lesivi, e, dall'altro, il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale. L'accertamento in ordine alla attualità della condotta antisindacale e alla permanenza dei suoi effetti costituisce un accertamento di fatto, demandato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione, immune da vizi logici o giuridici”* – si ritiene che il requisito dell'attualità non difetti nel caso di specie, atteso che i provvedimenti emessi dal Dirigente Amministrativo, disponenti la rotazione ciclica del personale, sono idonei a protrarre i loro effetti nel tempo in modo permanente.



Non merita accoglimento la domanda contenuta nel punto n. 11 delle conclusioni del ricorso, ove si richiede *"di astenersi dal porre in futuro eguali comportamenti illegittimi"*.

Sul punto si osserva che il decreto di cui all'art. 28 St. Lav., permeato di natura sanzionatoria e repressiva, è incompatibile con le c.d. "condanne in futuro", poiché il datore di lavoro verrebbe ad essere sanzionato per un comportamento lesivo non ancora posto in essere, in violazione dell'art. 25, co. 2, Cost., norma dettata espressamente per la sanzione penale, ma esprimente un principio generale dell'ordinamento giuridico in materia di sanzioni.

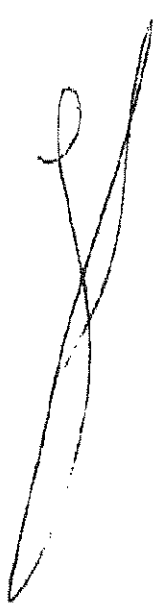
Viceversa, va salutata positivamente la possibilità di emettere un provvedimento di mero accertamento della condotta antisindacale anche nel settore del pubblico impiego (Cass., sent. n. 9991/98).

In conclusione, accertata la lesione oggettiva dell'esercizio dell'attività sindacale con riguardo ai provvedimenti emessi dal Dirigente Amministrativo concernenti la rotazione del personale, se ne impone l'annullamento (Cass., SS. UU., sent. n. 7179/98).

Per ciò che concerne le spese di giudizio, sussistono le eccezionali e gravi ragioni per disporre la compensazione (art. 92, co. 2, c.p.c.).

L'art. 28 St. Lav. stabilisce, al comma 1, ult. parte, che *"il giudice ... qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti"*.

Ne deriva che il provvedimento interdittale del giudice ha natura sanzionatoria, inibitoria e ripristinatoria; tuttavia, per emettere una sanzione, occorre che l'autore della condotta lesiva ne sia responsabile, e la responsabilità sussiste quando un fatto sia addebitabile all'agente quanto meno a titolo di colpa (ne è esempio l'art. 2043 c.c. sulla responsabilità aquiliana).



Ebbene, poiché nel caso in esame ai Dirigenti del Tribunale non è ascrivibile alcuna colpa, ma in errore di diritto scusabile, causato da una norma di legge dal contenuto equivoco, l'odierno decreto dovrà tendere esclusivamente al ripristino dello *status quo ante*.

In altri termini, se l'elemento intenzionale non giova, da un lato, ai fini della configurazione dell'antisindacalità di una condotta, deve tenersene conto, dall'altro, ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie, connesse al compimento di una condotta antisindacale (come la pubblicazione su un quotidiano locale o nazionale, ad es.) e della liquidazione delle spese del procedimento.

. P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- 1) In accoglimento parziale della domanda, accerta che il Ministero resistente, nella sua articolazione costituita dal Tribunale di Lamezia Terme, ha realizzato una condotta antisindacale per aver escluso i ricorrenti dalla concertazione sulla bozza programmatica del 15.09.09 e dalla concertazione e/o consultazione sui Decreti Dirigenziali n. 43/09, n. 46/09, n. 50/09; n. 1/10;
 - 2) Rigetta la domanda di accertamento della realizzazione di una condotta antisindacale con l'emanazione della nota n. 99/10;
 - 3) Rigetta la domanda di accertamento della realizzazione di una condotta antisindacale con l'emanazione della scheda di progetto del 21.01.10 e nota del 06.02.10 e provvedimento n. 29/10;
 - 4) Rigetta la domanda di accertamento della realizzazione di una condotta antisindacale con l'emanazione della nota n. 793/10;
- 

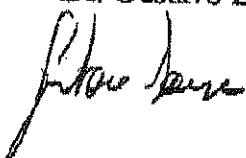
- 5) Rigetta per indeterminatezza la domanda di accertamento di una violazione perdurante e continua delle prerogative sindacali (punto n. 10 delle conclusioni del ricorso introduttivo);
- 6) Rigetta la domanda di condanna del Ministero resistente di astenersi dal porre in essere in futuro eguali comportamenti illegittimi;
- 7) Ordina al Ministero resistente di rimuovere gli effetti della condotta antisindacale realizzata mediante annullamento della bozza programmatica del 15.09.09 e dei Decreti Dirigenziali n. 43/09, n. 46/09, n. 50/09; n. 1/10;
- 8) Compensa le spese di giudizio;

Così deciso in Lamezia Terme

R 07/08/10

IL GIUDICE

Dr. Gustavo Danise



TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

- 7 SET. 2010

Depositato in Cancelleria II

Il Cancelliere

Il Cancelliere C/1

(Tommaso Alberto Iella)